

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2019
490/2019/I/EEL**

**INDICAZIONI PRELIMINARI PROPEDEUTICHE AL RILASCIO DEL PARERE ALLE REGIONI
SUGLI SCHEMI DI LEGGE IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI
CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1089^a riunione del 26 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);
- in particolare, il nuovo dettato normativo dispone, nei casi di decadenza o rinuncia, la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche, in stato di regolare funzionamento, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Esso prevede altresì che le Regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, possano assegnare tali concessioni: a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato. Al riguardo, le Regioni sono tenute a disciplinare con propria legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette

disposizioni (cioè entro il 13 febbraio 2020) e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure delle assegnazioni che dovranno avere luogo entro i successivi due anni;

- l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”*;
- l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”*;
- l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l'altro, che l'importo della componente fissa del canone possa essere non inferiore a 30 euro per kW, almeno nelle more della ridefinizione di tale importo minimo da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- le modalità di determinazione del canone sono un elemento necessario ai fini dell'espletamento delle procedure per l'assegnazione delle concessioni e, pertanto, anch'esse dovrebbero essere definite dalle Regioni (sentita l'Autorità) entro il 31 marzo 2020.

RITENUTO OPPORTUNO:

- precisare, fin da subito, che il parere che verrà rilasciato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 sarà limitato alla sola componente variabile del canone in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell'Autorità (che hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l'esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe,

infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all'utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell'Autorità;

- esercitare le funzioni consultive attribuite all'Autorità dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi:
 - a) una *ex ante*, in cui l'Autorità enuncia criteri generali di valutazione (cd. linee guida) che possono essere d'aiuto alle Regioni nel predisporre gli schemi di legge regionale. La definizione di linee guida può avere il vantaggio di uniformare le valutazioni ed, eventualmente, anche le scelte operate dalle singole Regioni evitando quindi che esse adottino soluzioni molto diverse che possono comportare impatti differenti su impianti idroelettrici simili o identici a parità di utilizzo e risultare distorcenti degli esiti dei mercati energetici;
 - b) una *ex post*, in cui l'Autorità esprime il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale (con tempi molto rapidi qualora le scelte della Regione siano coerenti con le linee guida dell'Autorità).

Ciò dovrebbe, da un lato, facilitare l'attività delle Regioni riducendo i tempi per il completamento del relativo iter legislativo e, dall'altro lato, accelerare l'attività dell'Autorità nel rilascio dei singoli pareri;

- rendere, pertanto, disponibili alle Regioni, con il presente provvedimento, alcune linee guida non vincolanti che possano essere utili ai fini dell'implementazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 e di facilitare il successivo rilascio del parere da parte dell'Autorità;
- prevedere che le linee guida di cui al presente provvedimento diano indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in quanto potenzialmente utili per indirizzare fin da subito (seppur senza vincoli) l'operato delle singole Regioni;
- prevedere altresì che, nell'ambito delle sole linee guida (e non anche dei singoli pareri che verranno successivamente espressi) e ancorché non esplicitamente richiesto dalla richiamata disposizione normativa, vengano riportate alcune considerazioni in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 (*"Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione"*). Ciò in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera. Le considerazioni che in tal caso sarebbero svolte, pur non trovando la loro base normativa nel richiamato articolo 12, comma 1-quinquies, tuttavia, rientrano nell'ambito delle generali funzioni consultive, nelle materie di propria competenza, che la legge 481/95 intesta all'Autorità (cfr. ad esempio l'articolo 2, comma 6 e l'articolo 2, comma 12, lettera a)): si tratterebbe di atto comunque non vincolante dal punto di vista giuridico, quindi tale da non incidere sulle prerogative delle Regioni;

- esplicitare le modalità operative e le tempistiche ai fini della conclusiva espressione del parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99

DELIBERA

1. di precisare che il parere che verrà rilasciato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 sarà limitato alla definizione della componente variabile del canone;
2. di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite all'Autorità dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi:
 - a) una *ex ante*, in cui l'Autorità enuncia criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti;
 - b) una *ex post*, in cui l'Autorità esprime il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
3. di rendere disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che possano essere utili ai fini dell'implementazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di prevedere che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano all'Autorità lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale vengano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida di cui al punto 3), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo;
5. di prevedere che il parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 venga rilasciato dall'Autorità:
 - entro 20 giorni dalla data di ricevimento dello schema di legge regionale nel caso in cui siano rispettate le linee guida di cui al punto 3;
 - entro 40 giorni dalla data di ricevimento dello schema di legge regionale negli altri casi,fatte salve interruzioni eventualmente derivanti da ulteriori richieste o approfondimenti necessari;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle Regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano, a Terna Spa e al GSE S.p.A.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini